

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione

COM(2011) 402 definitivo — 2011/0187 (COD)

(2012/C 24/29)

Relatore: **HENCKS**

Il Consiglio, in data 22 luglio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)

COM(2011) 402 definitivo — 2011/0187 (COD).

La sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 ottobre 2011.

Alla sua 475^a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 ottobre 2011 (seduta del 26 ottobre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 150 voti favorevoli e 4 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il regolamento (CE) n. 717/2007, che fissa tariffe massime di *roaming* per il mercato all'ingrosso e al dettaglio delle comunicazioni mobili, giunge a scadenza il 30 giugno 2012 anche se nel frattempo non si è instaurata una sana concorrenza e gli utenti sono ancora costretti a pagare prezzi eccessivi.

1.2 Si rendono pertanto necessari nuovi interventi da parte dell'Unione europea per poter conseguire l'obiettivo che questa si è fissata nel quadro dell'agenda digitale europea, arrivare, cioè, a una «differenza fra le tariffe in *roaming* e le tariffe nazionali (...) praticamente inesistente entro il 2015».

1.3 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva le nuove misure proposte che sono, a suo avviso, proporzionate e tali da garantire la disponibilità e l'accesso a un servizio d'interesse economico generale a prezzi accettabili. Le nuove riduzioni proposte dei massimali costituiscono un passo nella giusta direzione, verso cioè la scomparsa a medio termine di qualunque forma specifica di tariffa in *roaming*.

1.4 Il CESE si dichiara altresì d'accordo, in linea di principio, con la disposizione che consentirà al cliente di accedere liberamente ai servizi vocali, di SMS e di dati in *roaming* di qualunque altro fornitore alternativo di *roaming* interconnesso, mantenendo al contempo il proprio numero di telefono.

1.5 Il CESE deplora tuttavia che la proposta della Commissione non sia accompagnata da una valutazione d'impatto delle nuove misure sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro nel settore.

1.6 Quanto alla durata delle chiamate effettuate in *roaming*, il CESE chiede di ridurre il periodo iniziale minimo di fatturazione, fissato attualmente a 30 secondi, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel settore in alcuni Stati membri.

2. Contesto

2.1 Sin dal 2005 la riduzione delle tariffe di *roaming* delle comunicazioni mobili per gli utenti che si spostano sul territorio dell'UE costituisce parte integrante della politica europea delle comunicazioni elettroniche e dell'industria.

2.2 Visto che i ripetuti appelli rivolti dalla Commissione agli operatori perché abbassassero le loro eccessive tariffe per le comunicazioni mobili in *roaming* restavano inascoltati, l'UE ha deciso di intervenire tramite una regolamentazione dei prezzi.

2.3 Con il regolamento (CE) n. 717/2007 l'UE ha introdotto, dal 1° settembre 2007, una tariffa massima al minuto (eurotariffa) per le chiamate in *roaming* (mercati all'ingrosso e al dettaglio) il cui livello è stato gradualmente ridotto, fino al 2010, di 0,03 euro l'anno.

2.4 Benché l'eurotariffa sia stata fissata in modo da lasciare spazio sufficiente per consentire una sana concorrenza tra operatori al di sotto del livello massimo ammissibile, la Commissione ha dovuto constatare che, in linea generale, le tariffe medie applicate da ciascun operatore si discostavano solo leggermente dai massimali regolamentati.

2.5 Il regolamento (CE) n. 717/2007 è stato quindi prorogato fino al 30 giugno 2012, proseguendo con la riduzione, di anno in anno, del livello massimo delle tariffe per le chiamate vocali. Nella stessa occasione è stato introdotto un massimale anche per le tariffe degli SMS (all'ingrosso e al dettaglio) e per i prezzi dei servizi di dati in *roaming* all'ingrosso, mentre quelli al dettaglio non sono stati regolamentati.

2.6 Inoltre, per evitare ai consumatori dei «costi occulti», dal 1° luglio 2009 essi beneficiano di una fatturazione al secondo sia dopo i primi 30 secondi di chiamata effettuata che per tutta la durata della chiamata ricevuta.

3. La nuova proposta della Commissione

3.1 Dal momento che il regolamento (CE) n. 717/2007 giunge a scadenza il 30 giugno 2012 e che la relazione intermedia sull'evoluzione dei servizi di *roaming* nell'Unione europea (COM(2010) 356 definitivo) elaborata dalla Commissione ha rilevato che le tariffe (ad eccezione dei piani tariffari speciali) non hanno subito variazioni tali da evitare agli utenti di pagare prezzi eccessivi rispetto alle tariffe nazionali competitive, la Commissione ha varato di recente una nuova proposta di modifica del regolamento di cui sopra.

3.2 Oltre alle forti riduzioni dei massimali da introdurre fino al 2016 o al 2022, la nuova proposta di regolamentazione contiene anche misure strutturali, più precisamente:

- il servizio in *roaming* si separa da quello nazionale per consentire all'abbonato di scegliere un altro operatore per i servizi in *roaming* (vocali, SMS, dati) pur mantenendo il proprio numero;
- gli operatori di rete hanno l'obbligo di consentire l'accesso all'ingrosso per la fornitura di servizi di *roaming*.

3.3 Quanto alle disposizioni tariffarie, la Commissione propone, in attesa che le riforme strutturali producano i loro effetti, di prorogare il regolamento (CE) n. 717/2007 di 10 anni, ossia fino al 30 giugno 2022.

3.4 Per i prezzi al dettaglio, i massimali dovrebbero essere applicabili fino al 30 giugno 2016, mentre per quelli all'ingrosso i massimali dovrebbero essere mantenuti per tutto il periodo soggetto a regolamentazione, a meno che, nel frattempo, il mercato non dimostri un livello sufficiente di concorrenza.

3.5 I servizi di dati in *roaming* al dettaglio, le cui tariffe sono attualmente le uniche non regolamentate, presentano ancora prezzi eccessivi, che sono in alcuni casi fino a sette volte superiori a quelli all'ingrosso.

3.6 È quindi previsto un intervento regolamentare per far scendere progressivamente, fino al 2014, le tariffe al dettaglio dei servizi di dati per kilobyte. Dal luglio 2014 al luglio 2016 i massimali tariffari resteranno stabili, per poi essere eliminati, a meno che l'instaurarsi di una sana concorrenza consenta di farlo prima.

3.7 Per i servizi di dati all'ingrosso i massimali tariffari saranno abbassati, di anno in anno, fino al 30 giugno 2015, dopodiché rimarranno stabili fino alla scadenza del nuovo regolamento (in linea di massima nel 2022).

4. Considerazioni generali

4.1 La strategia Europa 2020, l'Atto per il mercato unico e l'agenda digitale europea fanno tutti riferimento alla necessità di risolvere i problemi connessi al *roaming* per realizzare il mercato unico.

4.2 Il CESE ricorda che le comunicazioni elettroniche costituiscono un servizio d'interesse economico generale che, per definizione, dev'essere universalmente disponibile e accessibile a prezzi abbordabili.

4.3 Il CESE approva pertanto tutte le misure destinate ad evitare che i consumatori paghino tariffe eccessive quando effettuano o ricevono una chiamata in *roaming*. Il CESE chiede peraltro alla Commissione di intervenire con altrettanta determinazione nei confronti dei margini di beneficio applicati abusivamente dagli operatori di altri servizi d'interesse economico generale in posizione dominante.

4.4 Uno dei principali elementi dell'agenda digitale europea riguarda i servizi mobili di *roaming* il cui obiettivo è quello di giungere a una «differenza fra le tariffe in *roaming* e le tariffe nazionali (...) praticamente inesistente entro il 2015», il che significa eliminare a medio termine qualunque forma di tariffa specifica per il *roaming*.

4.5 Questo obiettivo dichiarato non figura però tra le disposizioni propriamente formali del regolamento in esame. Le nuove riduzioni dei massimali tariffari del *roaming* non lasciano da parte loro più alcun margine tra le tariffe nazionali e quelle internazionali di *roaming*.

4.6 Benché l'attuale sistema di imporre riduzioni tariffarie tramite l'imposizione di massimali abbia prodotto un calo sostanziale dei prezzi (cfr. qui di seguito la tabella elaborata dal CESE), con la proposta in esame questa misura sta raggiungendo i suoi limiti e non è sostenibile nel tempo.

	Chiamate vocali euro/minuto IVA esclusa			SMS euro/SMS IVA esclusa		Dati euro/kilobyte IVA esclusa	
	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio -chiamata effettuata	Tariffa al dettaglio -chiamata ricevuta	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio
Tariffa <i>media</i> prima dell'1.9.2007		0,7692	0,417	—	—	—	—
Regolamento (CE) n. 717/2007							
Massimale 1.9.2007-31.8.2008	0,30	0,49	0,24	—	—	—	—
Massimale 1.9.2008-30.6.2009	0,28	0,46	0,22	—	—	—	—
Massimale 1.7.2009-30.6.2010	0,26	0,43	0,19	0,04	0,11	1,00	—

	Chiamate vocali euro/minuto IVA esclusa			SMS euro/SMS IVA esclusa		Dati euro/kilobyte IVA esclusa	
	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio -chiamata effettuata	Tariffa al dettaglio -chiamata ricevuta	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio	Tariffa all'ingrosso	Tariffa al dettaglio
Regolamento (CE) n. 580/2008							
Massimale 1.7.2010-30.6.2011	0,22	0,39	0,15	0,04	0,11	0,80	—
Massimale 1.7.2011-30.6.2012	0,18	0,35	0,11	0,04	0,11	0,50	—
Massimale 1.7.2012-30.6.2013	0,14	0,32	0,11	0,03	0,10	0,30	0,90
Proposta di regolamento COM(2011) 402 definitivo							
Massimale 1.7.2013-30.6.2014	0,10	0,28	0,10	0,03	0,10	0,20	0,70
Massimale 1.7.2014-30.6.2015	0,06	0,24	0,10	0,02	0,10	0,10	0,50
Massimale 1.7.2015-30.6.2016	0,06	0,24	0,10	0,02	0,10	0,10	0,50
Massimale 1.7.2016-30.6.2022	0,06	Massi- male (*) soppresso	Massi- male (*) soppresso	0,02	Massi- male (*) soppresso	0,10	Massi- male (*) soppresso

(*) a condizione che la concorrenza sia sufficientemente sviluppata.

4.7 La riduzione delle tariffe non consente di risolvere i problemi strutturali che ancora esistono sul mercato del *roaming*. Per questo motivo il CESE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento contenga, oltre alle regole tariffarie, anche delle disposizioni strutturali che impongono agli operatori del paese di origine di consentire «ai loro abbonati di accedere a servizi vocali, di SMS e di dati in *roaming* di qualsiasi fornitore alternativo di *roaming* interconnesso» a partire dal 1° luglio 2014.

4.8 Il CESE plaude, in linea di principio, a questa disposizione anche se teme che essa dirotterà una parte troppo consistente del traffico verso i grandi gruppi in posizione dominante a danno dei piccoli operatori, tanto più che per questi ultimi i costi di applicazione tecnica e commerciale della misura proposta saranno, in proporzione, più elevati a causa dei costi fissi.

4.9 Il CESE chiede alla Commissione di vigilare affinché sia garantita la trasparenza per l'utente finale, nonostante il coinvolgimento, nelle connessioni mobili, di altri operatori.

4.10 Anche se la proposta della Commissione di consentire l'ingresso sul mercato dei fornitori di servizi di *roaming* transnazionali (od operatori di reti mobili virtuali, *Mobile Virtual Network Operators/MVNO*) potrà sviluppare ulteriormente la competitività, il CESE si rammarica che non sia stato dato corso alla richiesta, formulata dal Parlamento europeo nel 2005, di esaminare l'impatto del regolamento sui piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del *roaming* intracomunitario.

4.11 Il CESE constata altresì che la sintesi della valutazione d'impatto e l'*impact assessment* che accompagnano la proposta in esame non forniscono alcuna indicazione riguardo alle ripercussioni che le nuove misure potrebbero avere sull'occupazione e/o sulle condizioni di lavoro nel settore. Il CESE chiede pertanto che vengano condotte delle analisi complementari.

4.12 Quanto alla durata delle chiamate effettuate in *roaming*, il CESE chiede di ridurre il periodo iniziale minimo di fatturazione, fissato attualmente a 30 secondi, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel settore in alcuni Stati membri.

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON